



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:



R.G.N. 6882/2019

Cron.

Rep.

Ud. 09/07/2024

PU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6882-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato
e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA
PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

2024

3282

- ricorrente -

contro

S. A. , elettivamente domiciliato presso
l'indirizzo PEC dell'avvocato LUCA MONTEMAGGI, che lo
rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 857/2018 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 988/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/07/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;

udito l'avvocato SERGIO PREDEN.

R.G. 6882/19

Rilevato che:

1. Con sentenza del 18.12.18 n. 857, la Corte d'appello di Firenze accoglieva il gravame proposto da S. A. , avverso la sentenza del tribunale di Grosseto che aveva respinto la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti dell'Inps, volta a richiedere l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, ex lege n. 222/84, in luogo del minor importo effettivamente liquidatogli.
2. Il tribunale respingeva la domanda, in quanto l'assegno era stato liquidato esclusivamente con il sistema contributivo (essendo stati i contributi integralmente versati dopo il 31.12.1995), per cui il diritto all'integrazione non spettava, ai sensi dell'art. 1 comma 16 della legge n. 335/95.
3. La Corte d'appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame di S. A. , ha distinto, da una parte, quello che è il sistema del calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche che rappresenta un criterio di quantificazione di tali prestazioni che valorizza tendenzialmente la contribuzione effettivamente versata in luogo del vecchio criterio della retribuzione pensionabile, mentre dall'altra, ha ritenuto che l'integrazione al minimo sia un istituto non correlabile con uno specifico sistema di calcolo dei contributi e che consiste in un beneficio aggiuntivo che opera sull'ammontare della pensione, come quantificata secondo i criteri di calcolo applicabili, tempo per tempo, in relazione a ciascuna tipologia di provvidenza. Secondo la Corte d'appello, l'art. 1 comma 3 della legge n. 222/84 che prevede l'integrazione al minimo dell'assegno, non opera



alcuna distinzione tra le modalità di calcolo della prestazione pensionistica; pertanto, la permanenza dell'istituto dell'integrazione al minimo dell'assegno rappresenterebbe l'unica lettura costituzionalmente adeguata della disciplina d'interesse, ove si abbia riguardo, da un lato, alla specificità dell'assegno e, dall'altro, alla sua natura di prestazione previdenziale, come tale necessariamente qualificata dal connotato dell'adeguatezza rispetto alle esigenze di vita dei lavoratori beneficiari e che rimanda al precetto dell'art. 38 secondo comma Cost., anche per evitare importi irrisori, rispetto alle anzianità assicurative più basse.

4. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre S. A. resiste con controricorso.

5. Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 comma 16 della legge n. 335 del 1995, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello ha dichiarato il diritto all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità, riconosciuto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84, nonostante lo stesso sia calcolato con metodo contributivo, quindi in violazione della norma di cui in rubrica, che esclude l'integrazione al minimo per le pensioni liquidate esclusivamente con il metodo contributivo.

Considerato che:

6. Così riassunta la vicenda processuale, nel merito i fatti di causa non sono in contestazione: infatti è pacifico che S. A. sia titolare di assegno ordinario di invalidità corrispostogli dall'Inps, ex art. 1 della legge n. 222/84 e che il requisito contributivo della prestazione sia stato maturato per l'intero dopo il 31.12.1995 (il versamento del primo contributo nella posizione previdenziale dello S. A. risale, come accertato dalla Corte d'appello, all'1.1.1999) e neppure



vi è stata questione in ordine alla circostanza che sussistano, in capo alla parte privata, sia il requisito sanitario che quello reddituale per l'integrazione al minimo (come previsti dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 222/84) per il periodo in contestazione.

Numero registro generale 6882/2019

Numero sezionale 3282/2024

Numero di raccolta generale 24712/2024

Data pubblicazione 16/09/2024

7. Ciò posto in fatto, vanno in sintesi richiamate le disposizioni vigenti in materia di assegno ordinario di invalidità e di sua integrazione al minimo.

8. La disciplina relativa all'assegno ordinario di invalidità è quella contenuta nell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), il cui comma 1 prevede il diritto all'assegno ordinario di invalidità in favore dell'assicurato "la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo", mentre il comma 3 della stessa norma dispone che la prestazione sia calcolata "secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi" e che "qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, di un importo a carico del fondo sociale, pari a quello della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni", salva l'esistenza di redditi ostativi (nella specie, la Corte del merito ha accertato che sussistono i presupposti reddituali per l'integrazione al minimo, cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

9. D'altra parte, l'art. 1 della legge n. 335 del 1995 sulla "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" ha modificato il criterio di calcolo delle prestazioni pensionistiche, prevedendo: 1) la conservazione del sistema retributivo per i lavoratori che alla data del



31.12.1995 potessero vantare un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni; 2) la introduzione di un sistema pro quota, retributivo e contributivo, per coloro che, alla stessa data, avessero un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni (per essi, a norma del comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335 cit., "la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo"); 3) il calcolo integralmente contributivo delle prestazioni liquidate sulla base di contributi versati solo dopo il 31.12.1995.

10. L'assetto è stato ulteriormente modificato (ma è circostanza estranea alla presente controversia) dall'art. 24 del DL n. 201/11 (convertito con legge n. 214 del 2011), secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo".

11. È, infine, il comma 16 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 a disporre che "alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo".

12. Secondo la tesi dell'Inps, espressa nel ricorso, l'applicabilità del divieto di integrazione al minimo, di cui all'art. 1 comma 16 della legge n. 335/95, discenderebbe dalla natura previdenziale della prestazione e più specificamente dal testo del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 222/84 che prevede che l'assegno sia calcolato "secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per



l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi" assunto che è stato, inoltre, condiviso nei gradi di merito.

Numero registro generale 6882/2019

Numero sezionale 3282/2024

Numero di raccolta generale 24712/2024

Data pubblicazione 16/09/2024

13. Secondo quanto affermato dal difensore dell'Istituto previdenziale in udienza, poiché ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge n. 222/84, al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, l'assegno di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia (purché sussistano i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione), riconoscere l'integrabilità al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, condurrebbe all'effetto paradossale che tale integrazione si perderebbe, comunque, al momento della trasformazione del predetto assegno in pensione, visto che è chiaro il disposto normativo (art. 1 comma 16 della legge n. 335/95, citata) secondo cui alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo; altrimenti vi sarebbe una evidente elusione del divieto di integrazione, previsto per le prestazioni liquidate secondo il sistema interamente contributivo, dal ripetuto comma sedicesimo dell'art. 1 della legge n. 335 citata.

14. Secondo l'Inps, pertanto, il disposto dell'art. 1 comma 16 cit. risulta aver implicitamente abrogato quello del comma 3° dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, in tema di integrazione al minimo, alla luce del richiamo, contenuto nel medesimo comma 3° dell'art. 1 della legge n. 222 cit., al sistema di calcolo secondo le norme in vigore nelle varie gestioni e, quindi, nella specie, al sistema di calcolo contributivo.

15. Ad avviso dell'Istituto previdenziale, l'osservazione della Corte territoriale, secondo cui quella fornita in sentenza – sulla necessaria integrabilità al minimo dell'assegno ordinario di invalidità – sarebbe l'unica interpretazione costituzionalmente orientata possibile delle norme in



discorso, in effetti costituisce un assunto non fondato, in quanto la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte del merito si riferisce al sistema previdenziale anteriore alla riforma del 1995, mentre le pronunce successive avrebbero tenuto precipuamente conto delle esigenze finanziarie del sistema, da tutelare al pari delle esigenze previdenziali.

16. In particolare, l'Istituto previdenziale, attraverso la giurisprudenza costituzionale richiamata alle pp. 9-10 del ricorso (l'Istituto richiama, a supporto delle proprie affermazioni, in particolare, C. Cost. n. 240/94, sul trattamento al minimo, in caso di cumulo di due trattamenti pensionistici che è stata citata, in senso opposto, anche dalla Corte d'appello e C. Cost. n. 119/97, sulla pensione minima riconosciuta ai geometri iscritti alla Cassa professionale a prescindere dalla contribuzione versata e dalla situazione reddituale), ha inteso corroborare l'assunto che spetta al legislatore determinare, in adesione ai principi costituzionali e tenendo, quindi, anche conto delle risorse finanziarie disponibili, l'ampiezza e le modalità dell'intervento solidaristico, che può correlare l'attribuzione e l'ammontare dell'integrazione della pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua famiglia; infatti, una volta assicurato un livello minimo di protezione e nel rispetto del principio di ragionevolezza, il legislatore potrebbe discrezionalmente configurare un diritto alla pensione minima più o meno favorevole e generalizzato.

17. D'altra parte, l'Inps ritiene che non potrebbe sostenersi che l'importo dell'assegno *de quo* "a calcolo" (quindi, non integrato al minimo), non, assicuri la tutela minima costituzionalmente garantita, in quanto l'adeguatezza della tutela va valutata alla luce del sistema nel suo complesso e, quindi, in relazione alla sommatoria delle varie erogazioni dallo stesso previste che il beneficiario in ipotesi percepisca



(assegno sociale, prestazioni a sostegno del reddito, della famiglia, degli invalidi civili, ecc.) e non all'ammontare della singola prestazione previdenziale (alle pp. 8-9 del ricorso, l'Inps riporta alcuni brani del ricorso introduttivo del pensionato, secondo cui lo S. A. percepirebbe sia un reddito da lavoro - come da busta paga in atti - che un assegno di invalidità civile, ex lege n. 118 del 1971): ciò confermerebbe, ad avviso dell'Istituto previdenziale, che l'eventuale inadeguatezza in sé della prestazione in oggetto, non sarebbe dirimente ai fini della decisione, in quanto all'inapplicabilità dell'integrazione al trattamento minimo, il sistema accompagna altre tutele specifiche.

18. S. A. , da parte sua, ha portato avanti l'assunto che l'assegno ordinario di invalidità non debba essere qualificato come un trattamento pensionistico a cui applicare il disposto dell'art. 1 comma 16 della legge n. 335 del 1995 ma tale assegno avrebbe, invece, natura assistenziale che implica l'esclusione del meccanismo dell'integrazione al minimo, in quanto tale assegno ordinario di invalidità non è liquidato su base contributiva e, quindi, l'esclusione del meccanismo dell'integrazione al minimo (allorquando liquidato integralmente con il sistema contributivo) di cui al predetto articolo 1 comma 16 non sarebbe applicabile al caso di specie (cfr. controdeduzioni alle pp. 6-7).

19. Il pensionato, in sede di controricorso, ha insistito quindi sul fatto che l'assegno ordinario di invalidità non costituisce, per l'appunto, un trattamento pensionistico, alla luce della sua sostanziale temporaneità e visto che diventa definitivo solo dopo tre riconoscimenti consecutivi e se non viene trasformato in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, non è reversibile, collocandosi, pertanto, al di



fuori del perimetro delle pensioni (non valendo pertanto, la preclusione normativa relativa al trattamento al minimo).

20. Il PG, da parte sua, ha rassegnato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso dell'Inps, in ragione del divieto di integrazione al minimo delle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo.

21. La Corte d'appello, invece, come già anticipato, ha ritenuto che non vi fosse alcuna alterità necessaria tra integrazione al minimo e sistema contributivo, per cui la sopravvivenza, a fronte delle diverse riforme del sistema previdenziale, del disposto dell'art. 1 comma 3 della legge n. 222/84, in un testo che non opera alcuna distinzione tra le modalità di determinazione della prestazione a calcolo, deve leggersi nel senso della perdurante vigenza di quel testo.

22. Secondo la Corte del merito, non può trascurarsi come il diritto all'assegno sorga in presenza di una qualificata privazione delle capacità di lavoro dell'assicurato a fronte di un requisito contributivo anche modesto (almeno cinque anni di contributi, di cui tre nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda); pertanto, ad avviso della stessa Corte, è ben possibile anzi del tutto probabile, per le prestazioni liquidate in relazione alle anzianità assicurative più basse, che l'importo a calcolo del beneficio, particolarmente se quantificato integralmente con il sistema contributivo, sia del tutto irrisorio (e nel caso in esame, la Corte d'appello ha accertato che l'importo dell'assegno determinato a calcolo, ammontava a meno di € 90,00 mensili).

23. La Corte d'appello ha, pertanto, concluso che la previsione dell'integrabilità dell'assegno ordinario di invalidità (comunque calcolato) vale proprio ad assicurare il rispetto del canone costituzionale di adeguatezza a fronte di una prestazione che per la natura della sua fattispecie costitutiva,



potrebbe altrimenti determinare l'attribuzione ai lavoratori beneficiari di somme del tutto inidonee alle loro esigenze di vita, quando non meramente simboliche.

Numero registro generale 6882/2019

Numero sezionale 3282/2024

Numero di raccolta generale 24712/2024

Data pubblicazione 16/09/2024

24. Ciò ha fatto affidandosi ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.1, co.16 l. n.335/95.

25. Tanto premesso, ritiene, invece, questa Corte di legittimità non sperimentabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, rimanendo il vincolo letterale del disposto normativo (riferito all'art. 1 comma 16 della legge n. 335/95) un argomento insuperabile, pena la sostanziale disapplicazione, *ope iudicis*, della disposizione scrutinata: il tenore del disposto normativo e l'impossibilità di interpretare oltre il dato testuale non consentono la risoluzione della controversia per il tramite dell'interpretazione conforme al parametro costituzionale invocato (cioè, all'art. 38 Cost.).

26. Ad avviso del Collegio, si può conseguire l'eliminazione di tale esclusione o limitazione del divieto di integrazione al minimo, per il caso di specie, solo grazie ad una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale; deve quindi escludersi che ad essa possa pervenirsi per via di interpretazione c.d. conforme o, come detto, costituzionalmente orientata; infatti, al riguardo, va ribadito che un'interpretazione costituzionalmente orientata presuppone che al dato testuale della disposizione di legge possano annettersi più significati normativi, di cui uno conforme a Costituzione (così da ult. Cass. n. 7249 del 2023), mentre qui, all'evidenza, non v'è che un solo significato possibile, costituito dalla esclusione operata dall'art. 1 comma 16 della legge n. 335/95, dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità che sia calcolato esclusivamente con il metodo esclusivamente contributivo.



27. Si aggiunga, in sintonia con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che il "tenore letterale della disposizione" assolve il giudice rimettente dall'onere di sperimentare l'interpretazione conforme (da ultimo, sentenze n. 202, n. 178, n. 104 del 2023, ed *ex plurimis*, sentenze n. 18 del 2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del 2020) ed esclude la possibilità di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce della chiara formulazione della disposizione censurata che esclude la possibilità di integrare al minimo l'assegno ordinario di invalidità, calcolato interamente con il sistema cd. contributivo.

28. Escluso per quanto fin qui detto il ricorso all'interpretazione costituzionalmente orientata, ritiene questa Corte di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 co. 16 l. n.222/84, per contrarietà con gli artt.3 e 38, co.2 Cost.

Sulla rilevanza della questione.

29. In riferimento all'ammissibilità delle questioni dibattute, è nota la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui, anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di legittimità costituzionale e di una più efficace garanzia dell'esercizio dello scrutinio di conformità della legislazione a Costituzione (sentenze n. 160 del 2023, n. 59 del 2021 e n. 77 del 2018), è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale (*ex plurimis*, sentenze n. 164 del 2023, n. 247 e n. 215 del 2021).

30. La soluzione della questione dell'integrabilità al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, calcolato esclusivamente con il sistema contributivo, è senz'altro rilevante per la decisione della fattispecie *a quo*, nella quale il soggetto chiede



proprio il riconoscimento di tale trattamento aggiuntivo, per evitare di percepire importi sostanzialmente irrisori, non idonei a garantire "i mezzi adeguati", per le proprie esigenze di vita, ai sensi dell'art. 38 comma 2 Cost.

31. Tuttavia, la possibilità per lo S. A. di fruire di tale trattamento è preclusa dalla circostanza che lo stesso percepisce l'assegno ordinario di invalidità calcolato esclusivamente con il sistema contributivo (in quanto i contributi versati sono tutti successivi al 31.12.1995, in particolare, dall'1.1.1999, cfr. p. 2 della sentenza impugnata): aderendo alla tesi propugnata dall'Inps, il pensionato non avrebbe diritto a fruire del trattamento di integrazione al minimo e dovrebbe accogliersi il ricorso, con eventuale decisione nel merito, nel senso del rigetto della domanda iniziale del lavoratore; mentre, se si dichiarasse illegittimo l'art. 1 comma 16 della legge n. 335/95, nella parte in cui non consente di fruire del trattamento minimo, ex art. 1 comma 3 della legge n. 222/84, per chi percepisce l'assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il sistema cd. contributivo, allora il ricorso principale dell'Istituto previdenziale andrebbe respinto.

32. Tanto chiarito, diversamente da quanto afferma la difesa del controricorrente, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, l'assegno ordinario di invalidità ha natura di trattamento pensionistico (così Cass. nn. 5544 e 8239 del 2010, 9808 del 2012 e 8634 del 2014 e da ultimo n. 24751/23).

33. Ne segue che l'assegno ordinario d'invalidità è attratto all'orbita applicativa dell'art.1, co.16 l. n.335/95 nel suo riferimento alle "pensioni". Conferma si trae del resto dall'art.1, co.14 l. n.335/95 che iscrive l'assegno di invalidità al regime contributivo proprio delle pensioni, in tal modo, il legislatore manifesta l'intenzione di estendere a tale assegno



l'intero regime contributivo delle pensioni di vecchiaia di cui all'art.1, co.19 l. n.335.

Numero registro generale 6882/2019

Numero sezionale 3282/2024

Numero di raccolta generale 24712/2024

Data pubblicazione 16/09/2024

34. In secondo luogo, neppure ha fondamento la tesi del controricorrente, secondo cui non si dovrebbe applicare, alla presente vicenda, l'art. 1 comma 16 della legge n. 335/95, perché su di esso prevarrebbe l'art. 1 comma 3 della legge n. 222/84. Tanto potrebbe sostenersi solo riconoscendo a tale ultima norma il rango di norma speciale.

35. Ritiene però il Collegio che l'art. 1 comma 3 cit. non costituisce normativa speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 1 comma 16 della legge n. 335 del 1995. Infatti, è univoca la volontà del Legislatore del 1995 di eliminare del tutto l'integrazione al minimo, in linea generale, per tutti i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, quindi anche per l'assegno ordinario di invalidità: infatti, il chiaro tenore letterale dell'art. 1 comma 16 della legge n. 335 cit. dalla formulazione onnicomprensiva e la stessa ratio legis impediscono di ritenere l'ultrattività della disposizione dell'art. 1 comma 3 della legge n. 222/84 come sostiene, invece, la Corte d'appello di Firenze e come adombra la stessa parte ricorrente.

36. Sulla base di quanto precede, permane la rilevanza della questione, avendo la Corte territoriale accertato – come già detto al punto 6 – la sussistenza sia del requisito sanitario che di quello reddituale ed avendo la stessa Corte del merito verificato che le ulteriori provvidenze fruite dal controricorrente (cfr. punto 17) non portano comunque al superamento del limite reddituale previsto, al fine di escludere il diritto all'integrazione al minimo.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

37. Sulla scorta di quanto sopra, è d'uopo esaminare se la mancanza dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, possa generare un contrasto, in primo luogo, con



il parametro di cui all'art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza ovvero di razionalità-equità e, in secondo luogo, con il parametro di cui all'art. 38 comma 2 Cost., in quanto la prestazione pensionistica riconosciuta dallo Stato deve essere adeguata non solo al "minimo vitale" ma anche alle esigenze di vita dei lavoratori, "in considerazione del contributo di benessere offerto alla collettività oltreché delle contribuzioni previdenziali prestate" (così Corte Cost.n. 31/86).

38. Va premesso, in via generale, che la tutela previdenziale, per potersi realizzare deve poter contare su quel valore fondamentale della convivenza sociale, descritto nell'art. 2 Cost. che è la solidarietà, ma deve anche avere il carattere della effettività, come esplicitamente enunciato dall'art. 3 comma 2 Cost., che si occupa dell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori anche all'organizzazione economica e sociale del paese, mentre l'art. 4 comma 1 Cost. garantisce le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

39. D'altra parte, secondo la concezione condivisa dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 31/86), il precetto di cui all'art. 38 comma 2 Cost. è espressione del principio di solidarietà e criterio attuativo delle istanze di parità sostanziale (art. 3 comma 2 Cost.) che del primo sono connaturata implicazione.

40. Ciò premesso, va detto che l'integrazione al minimo della prestazione previdenziale in generale e dell'assegno ordinario di invalidità in particolare, ha la funzione di garantire che la pensione abbia un importo minimo, quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38 secondo comma Cost.



41. Secondo la Corte Costituzionale, tale funzione che qualifica, come detto, l'integrazione al minimo come istituto previdenziale, si fonda non solo sul principio mutualistico-assicurativo, ma anche sul principio di solidarietà (C. Cost. n. 240/94). Il Giudice delle leggi ha avuto diverse occasioni in passato di richiamare la genesi e l'evoluzione dell'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori, allo scopo di inquadrarne la natura nell'ambito dell'art. 38 Cost. (C. Cost. n. 31/86). Tale trattamento è stato riguardato sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo (C. Cost. n. 184/88).

42. Con riguardo, quindi, all'art. 3 Cost., va detto che si ritiene irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo dell'assegno ordinario di invalidità, consentendosi il predetto trattamento minimo solo rispetto alla prima modalità di calcolo dell'assegno.

43. Qualunque sia il sistema – contributivo o retributivo – adottato per fondare l'*an* e il *quantum* del trattamento pensionistico, resta immutata l'unitaria esigenza espressa dall'art.38, co.2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita. Ove tale bisogno previdenziale sussista poiché – qualunque sia il sistema di calcolo adottato – il trattamento pensionistico raggiunto – o col metodo contributivo o con quello retributivo – sia inferiore a un minimo predeterminato dal legislatore come soglia al di sotto della quale non sono assicurate dalla prestazione previdenziale adeguate esigenze di vita, la necessità dell'integrazione al minimo è ineliminabile, a meno di non voler ridurre oltre misura la soddisfazione delle esigenze di vita del lavoratore, cioè, di chi ha contribuito, in qualche modo, al benessere della collettività. Non sarebbe ragionevole, e anzi si direbbe discriminatoria, la scelta di



penalizzare il pensionato attratto al sistema contributivo, rispetto ad un bisogno che è sempre lo stesso a prescindere dal modo di calcolo della prestazione pensionistica che sia risultata comunque insufficiente a soddisfare tale bisogno e ciò in quanto il sistema di calcolo contributivo è tendenzialmente meno favorevole e più restrittivo rispetto a quello retributivo (perché viene conteggiata la contribuzione su tutto l'arco di vita lavorativa e, quindi, si tiene conto anche degli anni con contribuzione minore).

44. Né tale scelta, in danno del pensionato attratto al sistema contributivo, pare potersi giustificare con la discrezionalità rimessa al legislatore, il quale è chiamato a bilanciare l'esigenza previdenziale con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica.

45. In effetti, la necessita' che le scelte del legislatore si conformino ai principi espressi dall'art. 3 cost. comporta che anche le scelte di contenimento della spesa previdenziale non possono sacrificare il nucleo intangibile dei diritti tutelati dall'art. 38 cost. e devono essere rispettose dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (fra le molte, sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015).

46. Il Legislatore, invero, può intervenire con leggi peggiorative anche su trattamenti pensionistici in corso di erogazione, ma, anche in tal caso, purché sia rispettato il principio di ragionevolezza (cfr. Corte Cost. nn. 349/85, 822/1988, 283/93, 211/97, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'eliminazione retroattiva di una prestazione già riconosciuta, cioè, la pensione ordinaria degli spedizionieri doganali che era stata revocata a seguito dell'elevazione a 61 anni dell'età per il collocamento in quiescenza, v. Corte Cost. nn. 416/99, 446/02, 236/09, 302/10, 257/11): "non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modificano sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di



durata, anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti” (cfr. Corte Cost. n. 349/1985), purché ciò non avvenga, appunto, in maniera irragionevole, l’intervento si prospetti coerente con le premesse, non discriminatorio, razionale, trasparente, supportato da dati verificabili o da evidenze contabili (cfr., tra le tante, Corte Cost. n. 155/63 e n. 158/74; ma si vedano da ultimo, nn. 133/13, 70/15, 147/17, 250/17, nn. 12, 20, 107 e 166 del 2018, n. 50/19).

47. In un caso, relativo alla disciplina dell’assicurazione facoltativa (le cui prestazioni sono calcolate secondo il criterio contributivo), la Corte Costituzionale ha ritenuto l’illegittimità del difetto di previsione da parte della norma di un meccanismo di adeguamento dell’importo nominale dei contributi versati: con ciò affermando l’importante principio che l’adeguatezza della prestazione va salvaguardata anche (se del caso) attraverso strumenti di recupero del valore della contribuzione versata (Corte Cost. n. 497/88, principio ribadito, nella stessa materia, da Corte Cost. n. 288/94).

48. In una prospettiva più ampia, la Corte Costituzionale ha precisato che il principio di ragionevolezza ha più funzioni: limitare l’arbitrio del legislatore (Corte Cost. n. 250/17); prescegliere tra più soluzioni possibili, quella meno costosa (non tanto in termini monetari, quanto in termini di bilanciamento degli interessi contrapposti e, quindi, di sacrifici); garantire l’intangibilità di quanto risulti misura di sostegno indispensabile per una vita dignitosa (Corte Cost. n. 137/21).

49. Le stesse ragioni dell’equilibrio di bilancio - precisa ancora la Corte Costituzionale - non possono giustificare l’eliminazione retroattiva di una prestazione già riconosciuta (Corte Cost. n. 211/97) o, comunque, “peggiorare, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole e definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la



conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività” (Corte Cost. n. 349/85).

50. Né, in tal modo, si sconfinava nell’ambito riservato alla discrezionalità del Legislatore: infatti, tale discrezionalità già si esprime nella fissazione della soglia minima di ogni trattamento. Al legislatore spetta, nella sua discrezionalità, fissare tale soglia; ma una volta individuata quella, escludere che una specifica prestazione pensionistica – nel caso di specie, quella a calcolo contributivo dell’assegno ordinario di invalidità – debba raggiungere tale soglia, implica una inammissibile disparità di trattamento rispetto alle altre prestazioni pensionistiche, così da integrare la lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

51. In proposito va precisato che la scelta del legislatore del 1995 di non applicare il trattamento di integrazione al minimo alle pensioni calcolate con il sistema contributivo (art. 1 comma 16 della legge n. 335/95), potrebbe aver trovato un bilanciamento nel successivo comma 20 (in combinato disposto con il comma 19), quasi in funzione surrogatoria, laddove è prevista la possibilità di acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia già con un montante contributivo minimo, raccolto in soli 5 anni di assicurazione, in luogo del previgente requisito di anzianità assicurativa minima (che era pari a 15 anni ed era stato elevato a 20 anni dalla riforma pensionistica del 1992).

52. Tuttavia, nel caso specifico l’eliminazione dell’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità non è compensata da misure che valgano a rendere sostenibile e giustificato il sacrificio imposto dalla legge.

53. Invero, come già chiarito in precedenza, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 31/1986 si è constatato che leggi, giurisprudenza e prassi amministrativa hanno



enucleato situazioni nelle quali il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori è stato riguardato sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive condizioni soggettive del destinatario, con il che, si è ritenuto giustificato l'intervento solidaristico anche nelle ipotesi in cui i bisogni vitali del pensionato certamente risultavano altrimenti soddisfatti; v. ancora Corte Cost. n. 119/97".

54. Per quanto riguarda, invece, il parametro costituzionale dell'art. 38, co.2 Cost., si precisa quanto segue.

55. L'art.38 delinea, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 31/86) due distinte fattispecie tipiche, cioè due diverse ipotesi, rispettivamente nel primo e secondo comma del predetto articolo.

56. Nel primo comma, i destinatari della norma sono dei soggetti "comuni", cioè i cittadini mentre, nel secondo comma, i destinatari sono dei soggetti "propri", cioè i lavoratori. Pertanto, dovendo garantire il diritto dei lavoratori alla protezione sociale, il secondo comma rinvia a tutte le norme che impongono le contribuzioni previdenziali dei lavoratori stessi o che, comunque, attengono al lavoro prestato (o che si sta prestando), mentre il primo comma si occupa di istituire e gestire gli strumenti operativi atti a soddisfare il diritto "indifferenziato" dei cittadini stessi al mantenimento e all'assistenza sociale. Corollario di quanto sopra, è che il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori, in quanto riconducibile al secondo comma dell'art. 38 Cost., pur sganciato dall'entità della singola pensione, non potrebbe prescindere completamente dalle contribuzioni assicurative corrisposte, così come non vi sarebbe spazio per l'integrazione della pensione se il calcolo relativo alle



contribuzioni versate, raggiungesse già di per sé, il minimo di pensione.

57. Ciò premesso, “i mezzi necessari per vivere” (art. 38 comma 1 Cost. rivolto, come detto, ai “cittadini”) non possono identificarsi con “i mezzi adeguati alle esigenze di vita” (art. 38 comma 2 Cost., rivolto ai lavoratori): questi ultimi comprendono i primi ma non s’esauriscono in essi.

58. Il confronto fra le due espressioni, usate peraltro nello stesso articolo 38 della Costituzione, conduce a rilevare che il Costituente ha voluto privilegiare la posizione dei lavoratori, anche in considerazione del contributo di benessere offerto alla collettività oltreché delle contribuzioni prestate, garantendo loro non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari ma anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze, relative al tenore di vita (cfr. C. Cost. n. 31/86), mentre nel primo comma, il medesimo Costituente ha voluto garantire alla platea indifferenziata dei cittadini, il minimo essenziale, cioè i soli mezzi necessari per vivere.

59. Può, pertanto, concludersi che le ipotesi tipiche individuate dall’art. 38 Cost., se richiamano entrambe l’idea di sicurezza sociale, sono tuttavia distinte, in quanto realizzano in modo diverso uno stesso scopo: l’art. 38 comma 1 Cost. è volto ad apprestare ai cittadini in generale, che siano in situazioni di bisogno (per inabilità al lavoro o per essere sprovvisti dei mezzi necessari per vivere), alcune garanzie attraverso il ricorso alla collettività; mentre offre ai lavoratori in situazioni significative (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria) altre e più elevate garanzie, attraverso il concorso degli stessi lavoratori e dei datori di lavoro.

60. Poiché il trattamento d’integrazione al minimo è concesso anche nei casi di cumulo di pensioni ovvero di pensione e lavoro retribuito (vedi punto 38), all’evidenza esso non



costituisce una pensione sociale (oggi assegno sociale, in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, sprovvisti di reddito, in caso di effettiva ricorrenza dello stato di bisogno), che serve a garantire in maniera indifferenziata, il "minimo vitale" a tutti i cittadini, bensì costituisce uno strumento atto ad offrire, come detto, "mezzi adeguati alle esigenze di vita" dei lavoratori (Corte Cost. n. 31/1986).

61. Deve concludersi che se compete indubitabilmente alla discrezionalità del legislatore di definire in concreto il livello dei trattamenti pensionistici, anche al fine di garantirne la sostenibilità nel tempo, non di meno la Corte Costituzionale ha più volte rilevato come tali trattamenti debbano in ogni caso assicurare un *quid pluris*, rispetto all'importo delle prestazioni assistenziali, in forza del precetto del secondo comma dell'art. 38 Cost.

62. Più specificamente, proprio esaminando l'istituto della pensione minima (o integrata al minimo), il Giudice delle leggi ha rilevato come la funzione di detto istituto riconducibile al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione e parzialmente derogatoria del principio di proporzionalità della pensione ai contributi versati a vantaggio del principio di solidarietà (Corte Cost. nn. 240/94, 31/86, 184/88, 15/94, 119/97, 34/81, 152/20), non coincide con quella assegnata agli interventi quali ad esempio la pensione sociale, richiesti dal primo comma dell'art. 38 Cost., giacché i mezzi necessari per vivere non possono identificarsi con i mezzi adeguati alle esigenze di vita: come detto prima, questi ultimi comprendono i primi ma non si esauriscono in essi (cfr. Corte Cost. n. 119/94).

63. Il principio di adeguatezza costituisce, quindi, prima che un parametro quantitativo, un fondamentale requisito qualitativo delle prestazioni previdenziali, atteso che una prestazione inadeguata alle esigenze di vita non sarebbe



idonea a realizzare quella più intensa tutela che il secondo comma dell'art. 38 Cost. riconosce ai lavoratori, in considerazione del contributo di benessere offerto alla collettività, oltreché delle contribuzioni previdenziali prestate (Corte Cost. n. 31/86 cit.).

64. In questa prospettiva, va senz'altro respinta la tesi dell'Inps secondo la quale la tutela delle adeguate esigenze di vita va valutata nel complesso delle prestazioni previdenziali di cui l'interessato può fruire, e non va valutata in ragione del singolo trattamento, al fine di verificare la spettanza dell'integrazione: infatti, ritiene questa Corte di Cassazione che ogni prestazione mira a garantire oggettivamente lo specifico bisogno ad esso sotteso, in sé considerato e distinto da eventuali altri, rispetto alle necessità particolari di ogni singolo soggetto, mentre è la stessa legge che rileva eventuali casi di incompatibilità dei trattamenti fruiti.

65. In proposito va richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui l'integrazione al minimo spetta anche quando, tramite il cumulo di più prestazioni previdenziali, non si raggiunga il reddito fissato dalla legge al fine di escludere il diritto all'integrazione (cfr. Corte Cost. n. 184/88, nel caso di percezioni di più pensioni dirette, n. 15/94, in tema di integrazione al trattamento minimo dei percettori di più pensioni di reversibilità; ancora, in Corte Cost. n. 31/86 si è constatato che leggi, giurisprudenza e prassi amministrativa hanno enucleato situazioni nelle quali il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori è stato riguardato sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive condizioni soggettive del destinatario, con il che, si è ritenuto giustificato l'intervento solidaristico anche nelle ipotesi in cui



i bisogni vitali del pensionato certamente risultavano altrimenti soddisfatti; v. ancora Corte Cost. n. 119/97).

66. Sulla base di ciò, può senz'altro affermarsi che l'integrazione al minimo è il modo con cui la legge attua il precetto costituzionale di assicurare ai lavoratori adeguate esigenze di vita e, quindi, ad avviso del Collegio, si viola tale precetto se non si garantisce l'integrazione al minimo. La previsione dell'integrabilità dell'assegno di invalidità (comunque calcolato) vale proprio ad assicurare il rispetto del canone costituzionale di adeguatezza (art. 38 comma 2 Cost.) a fronte di una prestazione che per la natura della sua fattispecie costitutiva potrebbe altrimenti determinare l'attribuzione ai lavoratori beneficiari di somme del tutto inadeguate alle loro esigenze di vita, quando non meramente simboliche e, comunque, in alcuni casi, come quello di cui è processo, inferiori al *quantum* delle prestazioni assistenziali, liquidate in relazione ad eventi analoghi.

67. Alle argomentazioni sin qui svolte, consegue che deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 16 della legge n. 335/95, in combinato disposto con l'art. 1 comma 3 della legge n. 222/1984, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma 2 Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema cd. contributivo.

68. Conclusivamente, a norma della L. 11 marzo 1953, n. 37, art. 23, si dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento. La cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai



P.Q.M.

La Corte di cassazione, visti l'art. 134 Cost., la L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, e la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 16 della legge n. 335/95, in combinato disposto con l'art. 1 comma 3 della legge n. 222/1984, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma 2 Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema cd. contributivo.

Sospende il presente procedimento.

Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, u.c., e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'udienza pubblica del 9 luglio 2024.

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

